

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 13.10.2009

OGGETTO: “MODIFICA VIGENTE REGOLAMENTO ISTITUZIONE COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI ART. 81 L.R. 12/2005”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona in merito all’argomento.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/07/2005 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento per l’istituzione della Commissione per il paesaggio ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005;

Considerato che la Giunta Regionale con DGR n. VIII/2121 del 15 marzo 2006, ha approvato, in attuazione dell’art. 84 della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, specifici criteri attuativi per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici ribadendo l’obbligatorietà per gli Enti locali di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio;

Preso atto altresì che:

- Il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, dispone, all’art. 146 comma 6, che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistiche ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- Ai sensi dell’art. 159, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, le Regioni debbono provvedere a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata;

Richiamata pertanto la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06/08/2008 così come modificata ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/8139 del 01/10/2008 avente ad oggetto “Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, c. 6, D. Lgs. n. 42/2004)”

Ritenuto pertanto di aggiornare ed adeguare il sopraddetto Regolamento Comunale in riferimento alle sopraelencate Deliberazioni ai fini del riconoscimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte della Regione;

Ritenuto pertanto di modificare nel modo seguente gli articoli sotto riportati, sostituendoli a quelli ora in vigore:

ART. 01- ISTITUZIONE E FINALITA’

Presso la sede comunale è istituita la COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 della Legge Regionale dell’11.03.2005, n. 12, per l’esercizio delle funzioni amministrative subdelegate in materia paesaggistico-ambientale.

La Commissione esprime il parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 – parte III. Le competenze della Commissione stessa sono state in seguito meglio precisate dai criteri regionali approvati con DGR n. VIII/2121 del 13 marzo 2006 a cui si rimanda.

ART. 02 – NOMINA E DURATA IN CARICA

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, a seguito procedura comparativa dei curricula delle candidature presentate ai sensi DGR n. VIII/7977 del 06/08/2008, e dura in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione, che dovrà avvenire entro due mesi dall’insediamento dell’Amministrazione Comunale. I componenti della Commissione possono essere rieletti. Sono fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.

ART. 03 – COMPOSIZIONE

La Commissione è composta da n. 3 (tre) membri “aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale”.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Nibionno al quale si presenta la candidatura ed in particolare in materia di tutela di fiumi e boschi.

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura.

Nella prima seduta di insediamento viene nominato a maggioranza dei voti il Presidente della Commissione.

Nel rispetto della suddivisione delle competenze tra funzione politica e funzione amministrativa-gestionale non può essere nominato membro della Commissione chi appartiene al Consiglio o alla Giunta Comunale.

I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale; devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado, così come specificato nella DGR n. VIII/7977 del 06/08/2008 così come modificata dalla DGR VIII/8139 del 01/10/2008

Ritenuto altresì di abrogare l’art. 6 del vigente Regolamento, in quanto in contrasto con i disposti del D. Lgs. n. 42/2004, sostituendolo con il seguente:

ART. 06 – INDENNITA’ E RIMBORSI

Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenute.

Si dà atto che tutta la discussione nonché gli interventi sono contenuti nelle cassette registrate agli atti d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a modificare regolamenti;

Visto l’art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11 e voti contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di modificare, per quanto espresso in narrativa, il “Regolamento per l’istituzione della Commissione per il paesaggio ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/07/2005, sostituendo gli articoli 1, 2, 3 e 6 nel seguente modo:

ART. 01- ISTITUZIONE E FINALITA'

Presso la sede comunale è istituita la COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale dell'11.03.2005, n. 12, per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate in materia paesaggistico-ambientale.

La Commissione esprime il parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 – parte III. Le competenze della Commissione stessa sono state in seguito meglio precisate dai criteri regionali approvati con DGR n. VIII/2121 del 13 marzo 2006 a cui si rimanda.

ART. 02 – NOMINA E DURATA IN CARICA

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, a seguito procedura comparativa dei curricula delle candidature presentate ai sensi DGR n. VIII/7977 del 06/08/2008, e dura in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione, che dovrà avvenire entro due mesi dall'insediamento dell'Amministrazione Comunale. I componenti della Commissione possono essere rieletti. Sono fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.

ART. 03 – COMPOSIZIONE

La Commissione è composta da n. 3 (tre) membri “aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale”.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Nibionno al quale si presenta la candidatura ed in particolare in materia di tutela di fiumi e boschi.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura.

Nella prima seduta di insediamento viene nominato a maggioranza dei voti il Presidente della Commissione.

Nel rispetto della suddivisione delle competenze tra funzione politica e funzione amministrativa-gestionale non può essere nominato membro della Commissione chi appartiene al Consiglio o alla Giunta Comunale.

I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale; devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado, così come specificato nella DGR n. VIII/7977 del 06/08/2008 così come modificata dalla DGR VIII/8139 del 01/10/2008.

ART. 06 – INDENNITA' E RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenute.

2) di dare atto che la suddetta modifica al Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione. L'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare, nei modi idonei, il presente regolamento. ---